
**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE**

Audizione sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successive abrogazioni delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"

**Ing. Giovanni Lelli
Commissario Agenzia ENEA**

**10a Commissione Industria, Commercio e Turismo
Senato della Repubblica**

Roma, 25 gennaio 2011

Onorevole Presidente, onorevoli Senatori, desidero porgere il mio saluto ed un sentito ringraziamento per l'invito a rappresentare, in questa sede istituzionale, il contributo che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) può dare alla nuova impostazione della politica energetica nazionale per rispondere alle sfide che il momento economico attuale rende senz'altro più complesse. In particolare, mi preme evidenziare come le attività in corso nell'Agenzia possano fornire un supporto al perseguimento delle finalità di cui allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successive abrogazioni delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Con il nuovo mandato istituzionale, l'Agenzia ENEA conferma e rafforza la posizione centrale all'interno del sistema ricerca del Paese: l'Agenzia è preposta non più solo al presidio delle specifiche tematiche dell'ambiente, dell'energia e dell'innovazione tecnologica, ma l'azione di ricerca risulta inserita in un contesto globale e finalizzata all'obiettivo dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia ENEA è depositaria delle competenze trasversali del soppresso Ente nell'ambito dei settori energetici e ambientali, che derivano da oltre un cinquantennio di esperienza a livello nazionale ed internazionale, condivisa con gli attori istituzionali del sistema della ricerca e finalizzata al progresso scientifico, culturale e sociale del Paese.

Le funzioni di agenzia affidate all'ENEA con la legge 23 luglio 2009, n. 99, la "legge sviluppo", si aggiungono a quelle tipiche di ente di ricerca e rafforzano il mandato istituzionale a supporto del sistema Paese per l'individuazione delle politiche a sostegno di quei processi di innovazione necessari per conseguire uno sviluppo sostenibile e competitivo.

Con questa legge l'ENEA vede dunque amplificate le capacità specifiche di intervento che è in grado di esplicare, in ragione del grande bagaglio di competenze ed esperienze e del vasto repertorio di strumentazione di cui dispone presso i suoi laboratori e Centri di Ricerca. In particolare, l'articolo 37 della "legge sviluppo" assegna all'ENEA il compito istituzionale di promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica e di assicurare la prestazione di servizi avanzati al Paese nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore delle fonti rinnovabili e allo sviluppo economico sostenibile.

A questo riguardo, infatti, l'Agenzia porta avanti attività per l'analisi e la modellizzazione del sistema energetico finalizzate alla costruzione di scenari - e alla valutazione dei relativi costi e benefici - per conseguire i target comunitari e una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico in un contesto di sviluppo competitivo del sistema produttivo. Proprio in virtù di questo tipo di competenza ed esperienza, le attività dell'ENEA a supporto delle istituzioni preposte alle tematiche energetiche ed ambientali fanno parte di una prassi consolidata.

D'altra parte, già con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza negli usi finali dell'energia e i servizi energetici, l'ENEA è chiamata a svolgere le funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica nell'ambito del quadro comune adottato dall'Unione europea in materia di usi finali di energia e di servizi energetici, che stabilisce obiettivi indicativi di risparmio energetico per gli Stati membri.

E' nell'ambito di tale decreto che, tra l'altro, viene assegnato all'Agenzia il compito di redigere un rapporto annuale sull'efficienza energetica in Italia. Il provvedimento prevede anche altre attività di rilievo tra le quali:

- verifica e monitoraggio dei progetti di efficienza energetica realizzati e delle misure adottate;
- predisposizione di proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico;
- supporto tecnico scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico;
- attività di informazione ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli altri operatori economici sugli strumenti per il risparmio energetico.

Con riferimento al ruolo di supporto alle istituzioni, sono da evidenziare poi le attività affidate all'ENEA dal Ministero dello Sviluppo Economico per la progettazione e l'implementazione del nuovo Sistema statistico energetico nazionale, nonché per il supporto alla definizione della Strategia Energetica Nazionale.

Le tecnologie per l'efficienza energetica sono riconosciute come il principale strumento a breve e medio termine per contrastare l'incremento delle emissioni e il riscaldamento globale e come uno dei principali driver per il rilancio dell'economia. L'assunzione da parte dell'Agenzia ENEA di una specifica funzione nel campo dell'efficienza energetica, si affianca quindi all'impegno consolidato nei settori delle tecnologie per le fonti rinnovabili e per l'introduzione di innovazioni nel sistema della produzione e dei servizi.

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, mira ad istituire un quadro comune di medio e lungo periodo per la produzione e la promozione di energia da fonti rinnovabili definendo gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di:

- quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia;
- quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti fissati dalla direttiva 2009/28/CE.

Un intervento normativo di questa portata, inserito nel contesto dell'azione dell'Unione europea, permetterà di intravedere la prospettiva di un futuro energetico sostenibile. Una prospettiva che richiede, però, un forte impegno da parte di tutti gli organismi chiamati a sviluppare nuove opzioni tecnologiche, che rappresentano il vero motore della competizione economica globale e l'unico strumento reale per affrontare la crisi.

Lo schema di decreto affronta complessivamente le problematiche connesse alla necessità di uno sviluppo coerente delle politiche per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, nonché delle relative misure di attuazione all'interno dell'attuale, complesso quadro legislativo e normativo.

Per raggiungere in modo più efficace gli obiettivi di razionalizzazione del sistema di incentivazione e di accettazione degli stessi, si ritiene peraltro necessario rafforzare le

parti relative all'efficacia e alla trasparenza dei meccanismi che il decreto propone, e che pertanto è opportuno affidare a soggetti pubblici con un ruolo terzo nei confronti del sistema produttivo, dei servizi e dei cittadini. A tale proposito appare altrettanto opportuno che l'ENEA svolga un ruolo rilevante - già in parte riconosciuto nel decreto - in relazione alle azioni di supporto alle istituzioni (Regioni, Province autonome ed Enti locali) e agli altri operatori pubblici (AEEG, GSE) nella definizione e implementazione di strumenti operativi (definizione di criteri e requisiti omogenei per la programmazione degli interventi, attività di verifica e controllo dei risultati delle misure previste, qualificazione e formazione di operatori del settore, sensibilizzazione degli utenti dei servizi energetici, progettazione di strumenti per la diffusione delle informazioni).

In questo quadro assume importanza operare alcune integrazioni al testo del decreto che hanno anche la finalità di valorizzare competenze e strumenti dell'Agenzia ENEA evitando, nel contempo, sovrapposizioni di compiti e funzioni con altri soggetti coinvolti.

Appare appropriata, in particolare, una riflessione sul testo dell'articolo 36, inserito nel Titolo VI del decreto. Tale articolo riguarda, tra l'altro, l'integrazione del Sistema Statistico nazionale in materia di energia, in relazione al quale il Ministero dello Sviluppo Economico affida compiti specifici al GSE e all'ENEA.

Si propone di integrare il comma 2, che affida al GSE l'organizzazione e la gestione del sistema di monitoraggio statistico, prevedendo che il GSE si avvalga del supporto dell'ENEA per la redazione dei Bilanci Energetici Regionali, come peraltro già previsto nel Programma Statistico Nazionale.

Si ritiene altresì opportuna una modifica al comma 3 dello stesso articolo 36 che preveda il supporto dell'ENEA al GSE nello sviluppo di metodologie idonee a fornire una stima degli effetti sul sistema economico dei programmi di promozione e diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, nonché dei costi e dell'efficacia delle misure di sostegno.

L'ENEA infatti, oltre a svolgere istituzionalmente le funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, detiene competenze e strumenti attraverso i quali effettua analisi del sistema energetico nazionale e della sua evoluzione valutando, anche con il ricorso a modelli macroeconomici, le ricadute degli investimenti energetici sul sistema economico. A tal proposito, voglio ricordare il Rapporto Energia e Ambiente, che l'ENEA pubblica annualmente e che è atteso dagli operatori del settore per le loro analisi e valutazioni.

Per quanto concerne la disciplina sui sistemi di qualificazione degli installatori (articolo 13), si ritiene appropriato che i criteri per la definizione dei programmi di formazione siano definiti prioritariamente dall'Agenzia ENEA, con l'accordo delle Regioni e delle Province autonome, al fine di assicurare un'applicazione omogenea a livello nazionale ed europeo, tenuto conto anche del fatto che il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 affida all'ENEA il compito di svolgere, tra le altre cose, corsi di formazione rivolti agli installatori nella fase di definizione dei programmi.

Al fine di garantire poi un coordinamento efficiente ed efficace tra i soggetti pubblici individuati per l'attuazione delle previsioni del decreto, con particolare riferimento alle disposizioni per lo sviluppo della rete di distribuzione contenute nell'articolo 16, si

ritiene che l'ENEA possa supportare l'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella definizione delle caratteristiche degli interventi di ammodernamento. Ciò in ragione delle competenze tecnico-scientifiche e delle metodologie sviluppate dall'Agenzia, che consentono di confermare all'ENEA un ruolo primario nella definizione, attuazione e monitoraggio di programmi e progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi strategici di riduzione dei consumi, delle emissioni di gas serra e di rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale.

Merita attenzione anche il sistema dei meccanismi di incentivazione introdotto dal decreto in esame. E' da rilevare, in proposito, che il provvedimento non registra la raggiunta maturazione di nuove tecnologie che fanno uso di fonti rinnovabili. Tra queste, il solare termodinamico a concentrazione di piccola taglia, per il quale non è prevista alcuna forma di incentivazione, rendendo difficile la diffusione di questa tecnologia. Va evidenziato il valore aggiunto di una tecnologia che produce distintamente sia energia elettrica che energia termica, ma che rischia di non essere adeguatamente incentivata. Infatti, il Conto energia per la parte fotovoltaica e le agevolazioni fiscali per la parte termica, non risultano cumulabili o "affiancabili". Pertanto, si ritiene opportuno che tra le materie disciplinate dall'art. 22 del decreto si preveda anche la possibilità di cumulare o affiancare, per impianti di piccola taglia a cicli cogenerativi o trigenerativi alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, le diverse forme di incentivazione.

Infine, tra le proposte emendative riportate in allegato, in materia di efficienza energetica sono inseriti riferimenti ai consumi di energia nel settore della mobilità al fine di incentivare gli automezzi più efficienti in un'ottica di ciclo di vita.

ALLEGATO**Articolo 6-bis**

(Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili)

In riferimento all'Art. 6-bis, si suggerisce di inserire, dopo le parole "della falda", le nuove parole "o di rivestimento di pareti verticali esterne agli edifici". Si ritiene infatti che, in quanto tipologia di impianto già esistente, vada assoggettata alla medesima procedura.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di informazione)

In riferimento all'articolo 12, si propone di inserire al comma 1, dopo le parole "evoluzione normativa", la seguente frase: "ed in collaborazione con l'ENEA per quanto attiene le informazioni relative all'efficienza energetica". Tale proposta è giustificata dal fatto che la realizzazione di un portale sull'efficienza energetica da parte dell'ENEA è prevista nell'ambito del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Articolo 13

(Sistemi di qualificazione degli installatori)

Per ciò che concerne l'Art. 13, si ritiene opportuna la sostituzione dei 3, 4, 5 e 6 con i seguenti nuovi commi:

"3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano specifici programmi di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili, secondo criteri precedentemente definiti e concordati con l'Agenzia ENEA per assicurare una omogeneizzazione a livello nazionale ed europeo, o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione secondo gli stessi criteri, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

4. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, dovranno attenersi a criteri di accreditamento dei fornitori di formazione definiti dall'Agenzia ENEA, secondo quanto enunciato al punto precedente e fino a quando non saranno emessi appositi dispositivi legislativi regionali. Le regioni e le province autonome possono altresì stipulare accordi con l'ENEA per il supporto nello svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4.

5. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base dei principi e criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206 nel rispetto dell'allegato 4.

6. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia."

Tale nuova formulazione deriva dall'opportunità che i criteri per la definizione dei programmi di formazione siano definiti prioritariamente dall'Agenzia ENEA, con l'accordo delle Regioni e delle Province autonome, al fine di assicurare un'applicazione

omogenea a livello nazionale ed europeo. Infatti, l'ENEA, con il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza negli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante l'abrogazione della direttiva 93/76/CEE, è chiamata a svolgere, tra le altre cose, corsi di formazione rivolti agli installatori, nella fase di definizioni dei programmi.

Articolo 16

(Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione)

Si propone di aggiungere, al comma 2 dell'art. 16, dopo le parole "Autorità per l'energia elettrica e il gas", aggiungere le parole: *"attraverso la stipula di una convenzione con ENEA"*.

Infatti, l'Agenzia ENEA dispone delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per la realizzazione dell'attività. L'ENEA, dagli inizi degli anni Settanta, ha espletato con continuità un ruolo di primo piano in supporto alla definizione e attuazione della politica energetica italiana, con particolare riferimento ai provvedimenti mirati alla razionalizzazione e riduzione dei consumi di energia. Le metodologie predisposte dall'ENEA sono state finalizzate alla definizione dei parametri oggetto di valutazione da parte dei decisori pubblici e hanno consentito l'individuazione degli interventi ammissibili, degli incentivi erogabili e dei risparmi di energia conseguibili. La realizzazione di queste attività, oltreché di quelle mirate alla diffusione di informazioni, formazione e aggiornamento, ha portato allo sviluppo di competenze, strutture e strumenti che consentono oggi all'Agenzia ENEA di proporsi autorevolmente come uno degli attori primari in grado di assicurare ai diversi stakeholders (pubblica amministrazione centrale e locale, imprese e cittadini) il supporto tecnico-scientifico necessario alla definizione, attuazione e monitoraggio di programmi e progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi strategici di riduzione dei consumi, delle emissioni di gas serra e di rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale. A titolo esemplificativo si cita la Convenzione tra l'Agenzia ENEA e l'Autorità per l'Energia elettrica e il gas.

Articolo 22

(Meccanismi di incentivazione)

Per quanto riguarda il comma 1 dell'Art. 22, tenuto in considerazione che per il fotovoltaico esiste già il nuovo conto energia come meccanismo di incentivazione, si propone, dopo le parole "alimentati da fonti rinnovabili", di aggiungere il seguente periodo: *"con eccezione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare per cui si applicano i dispositivi previsti dal D.M. 6 agosto 2010"*.

Con riferimento al comma 5, inoltre, si propone di inserire una nuova lettera i), come segue:

"i) Le possibilità di cumulare o affiancare, per impianti di piccola taglia a cicli cogenerativi o trigenerativi alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, le diverse forme di incentivazione".

La proposta è quella di garantire alle due componenti (termica ed elettrica) la possibilità di usufruire delle forme di incentivazione già previste (dalle agevolazioni del 55%) o in previsione (dal conto energia) per altre tecnologie solari.

Infatti, le fonti rinnovabili godono di diversi sistemi di agevolazione ed incentivazione finalizzati a promuoverne la diffusione. Esistono in Italia alcune imprese che, con tecnologia italiana di solare a concentrazione termodinamico, producono distintamente sia energia elettrica che energia termica (cogenerazione) con impianti di piccola taglia funzionali alla produzione di energia distribuita. Ad oggi però per il solare a concentrazione termodinamico di piccola taglia non è prevista alcuna forma di incentivo rendendo difficile la diffusione di questa tecnologia.

Detta proposta non comporta un aumento di spesa in quanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, gli eventuali incentivi trovano copertura, come per il fotovoltaico e il termodinamico, nella componente tariffaria A3 della bolletta elettrica. Mentre le agevolazioni fiscali non possono essere considerate una riduzione del gettito fiscale perché riguardano interventi altrimenti non realizzati.

Articolo 28

(Misure in materia di efficienza energetica)

Al comma 1 dell'art. 28, lettera a), si suggerire di inserire dopo le parole "a gas naturale", le seguenti parole: "e a basso consumo di energia primaria" e di aggiungere un nuovo punto viii, come segue:

"viii. Misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale"

Infatti, con riferimento alla quantificazione dei risparmi nell'ambito del meccanismo dei certificati verdi, è prioritario inserire tra i settori di intervento gli automezzi a basso consumo di energia primaria, al fine di incentivare prioritariamente gli automezzi più efficienti in un'ottica di ciclo di vita.

Infine, si sottopone l'opportunità di aggiungere dopo la lettera b), una nuova lettera, come segue al fine di specificare gli altri compiti affidati all'ENEA:

"c) svolge le attività di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti da interventi di efficienza energetica nell'ambito dei meccanismi di emissione dei certificati bianchi".

Articolo 29- Bis

(Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale)

Con riferimento al comma 1, lettera b), si propone di modificare il punto ii aggiungendo, dopo le parole "servizi energetici", le parole "e progetti per l'abbattimento dei consumi energetici susseguenti a comportamenti consapevoli per l'uso più efficiente dell'energia".

Appare infatti necessario prendere in considerazione anche una serie di interventi e progetti finalizzati ad accrescere la consapevolezza da parte del consumatore riguardo la necessità di un comportamento più virtuoso.

Articolo 36

(Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti)

Con riferimento al comma 2, si propone di modificare il primo periodo come segue:

2. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE, tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT e *avvalendosi del supporto dell'ENEA*, il GSE organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Allo stesso modo, si suggerisce di modificare il primo periodo del comma 3, come segue:

3. il GSE, *avvalendosi del supporto dell'ENEA*, provvede a sviluppare metodologie (*Omissis*)

Con riferimento alle modifiche proposte al comma 2), si ritiene infatti opportuno che l'ENEA supporti il GSE attraverso le proprie competenze in materia di Bilanci Energetici regionali la cui redazione è affidata all'ENEA nell'ambito del Programma Statistico Nazionale in vigore. Con riferimento al comma 3), si ritiene utile il coinvolgimento dell'ENEA nella messa a punto di metodologie e nella loro applicazione per la valutazione delle ricadute industriali e occupazionali dei programmi di promozione e diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, tenuto conto che l'ENEA detiene competenze e strumenti per l'effettuazione di analisi e la costruzione di scenari nonché per la valutazione delle ricadute degli investimenti energetici sul sistema economico.